

Alert

Tax Review

La nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate in tema di trust

A quindici anni di distanza dalla prima¹, l’Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato la nuova Circolare 20 ottobre 2022 n. 34/E in tema di trust. Il provvedimento esce dopo oltre un anno dalla pubblicazione della sua bozza (cfr. nostro precedente Alert del 22.09.2021 “[Anche per l’Agenzia delle Entrate l’atto di destinazione di patrimonio in Trust è esente da imposta di successione e donazione: una evoluzione positiva?](#)”), che è stata oggetto della consultazione pubblica lanciata l’11.08.2021, alla quale anche il nostro Studio ha partecipato con numerose osservazioni.

La Circolare trae spunto² da due evoluzioni recenti che hanno interessato il trust:

- l’introduzione nel 2019 di una norma di chiusura che prevede, in chiave antielusiva, la **tassazione dei proventi distribuiti a contribuenti italiani da trust opachi residenti in paesi a fiscalità privilegiata** (paesi con una tassazione effettiva dei trust inferiore alla metà di quella italiana), anche quando i contribuenti italiani non siano formalmente i beneficiari del trust;
- la giurisprudenza di Cassazione in materia di imposizione indiretta, secondo la quale **gli atti con cui si vincolano beni in trust non sono soggetti ad imposta di successione e donazione al momento del vincolo, ma solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari**.

LA TASSAZIONE DIRETTA DEI PROVENTI DISTRIBUITI DA TRUST OPACHI RESIDENTI IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA: LUCI ED OMBRE

Poiché, per regola generale, i proventi percepiti da un trust opaco (così definito perché non ha beneficiari individuati) sono soggetti ad imposta sui redditi in capo al trust stesso, con la conseguenza che la distribuzione ai beneficiari successivamente individuati è fiscalmente esente da imposte dirette, si sarebbe potuto creare un salto d’imposta nel caso in cui il trust opaco godesse di un regime fiscale di favore. La novella del 2019 ha così previsto che i proventi distribuiti a soggetti residenti da trust esteri con tali caratteristiche sono comunque tassati in Italia in capo ai percipienti residenti, quand’anche essi non siano formalmente nominati come beneficiari. Ciò sul presupposto che tali proventi non abbiano subito una tassazione diretta significativa nel paese di residenza del trust opaco.

Così facendo, il trust opaco viene trattato come un trust trasparente (così definito perché ha beneficiari individuati, che dunque “si vedono”), il quale non paga imposte sul reddito perché i proventi che percepisce vengono tassati per imputazione direttamente in capo ai beneficiari.

¹ Circolare 6 agosto 2007 n. 48/E

² Il provvedimento riepiloga ed amplia il punto di vista complessivo dell’Agenzia sulla disciplina fiscale dei trust e non è possibile darne conto compiutamente in questa sede.

Alert

Tax Review

La novella appare quanto mai opportuna. Tuttavia, la Circolare non fa alcun cenno al diritto del percettore residente di ottenere un credito per le imposte che fossero eventualmente state pagate all'estero, sia pure in misura ridotta.

La fruibilità del credito d'imposta per imposte pagate all'estero è già stata riconosciuta dalla Circolare 6 agosto 2007 n. 48/E ai beneficiari di trust trasparenti e non si comprende perché essa non vada riconosciuta anche ai percettori dei proventi distribuiti da un trust opaco stabilito in una giurisdizione a fiscalità privilegiata.

Ciò, innanzitutto, perché una fiscalità privilegiata non è sinonimo di nessuna imposizione fiscale. La definizione stessa di regime fiscale privilegiato (art. 47-bis TUIR), riferendosi a giurisdizioni con un livello nominale di tassazione inferiore alla metà di quello italiano, ammette che anche tali giurisdizioni possano operare un prelievo tributario. In secondo luogo, il trust opaco potrebbe realizzare redditi da fonti localizzate in paesi terzi a fiscalità non privilegiata, che potrebbero essere ivi soggette a ritenute alla fonte con aliquote non di favore.

Sarebbe dunque equo che l'Agenzia delle Entrate riconoscesse anche ai percettori di proventi distribuiti da trust opachi stabiliti in una giurisdizione a fiscalità privilegiata il diritto al credito per le imposte che fossero state eventualmente pagate dal trust all'estero, nel paese a fiscalità privilegiata oppure altrove.

L'IMPOSIZIONE INDIRETTA DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE DI BENI IN TRUST

L'interpretazione originaria dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia aveva affermato che **l'atto con cui il disponente (*settlor*) vincola un patrimonio in trust era soggetto ad imposta di successione e donazione con le modalità ordinarie** (8% senza franchigia; ridotto al 6% senza franchigia se il beneficiario è individuato ed è parente fino al quarto grado o affine in linea retta; ulteriormente ridotto al 6% oltre 100.000 Euro se il beneficiario è un fratello/sorella ed al 4% oltre 1 milione di Euro se il beneficiario è il coniuge o un figlio).

Avendo scontato l'imposta all'atto della segregazione in trust, il trasferimento del patrimonio al beneficiario al termine del trust, o comunque secondo i termini del *Deed of Trust*, non sarebbe poi stato soggetto ad ulteriore imposta indiretta, salvo le imposte ipotecarie e catastali dovute per le volte.

Il nuovo orientamento interpretativo

Con numerose sentenze la Cassazione si è progressivamente discostata dalla originaria interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, formando una giurisprudenza costante secondo cui **l'atto con cui il disponente (*settlor*) vincola un patrimonio in trust - non determinando effetti traslativi in quanto esso non comporta l'attribuzione definitiva al trust di tali beni - è esente da imposta di successione e donazione** perché non realizza il presupposto impositivo richiesto dalla legge che deve individuarsi in

Alert

Tax Review

un trasferimento effettivo e “stabile” di ricchezza³. A questo atto si applica invece l’imposta di registro nella misura fissa di Euro 200, la stessa dovuta per la registrazione dell’atto meramente istitutivo del trust.

Viceversa, **l’attribuzione dei beni vincolati in trust ai beneficiari, realizzando un trasferimento effettivo e “stabile” di ricchezza a loro favore, comporta l’applicazione dell’imposta di successione e donazione con le aliquote proporzionali applicabili al momento dell’attribuzione.**

Profili problematici

Diversamente dalla bozza offerta in consultazione, la versione finale della Circolare riconosce che possono prodursi situazioni concrete nelle quali particolari clausole del *Deed of Trust* comportano un **trasferimento stabile di ricchezza al beneficiario già all’atto del vincolo di un bene in trust**. Tuttavia, la concreta applicazione del criterio è demandata all’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, circa gli effetti giuridici dell’atto ex art. 20 del DPR n. 131/1986. Questa norma ha però già originato numerosi contenziosi, in quanto l’interpretazione degli effetti giuridici di un atto, talvolta complesso, è spesso opinabile. Come noto, la norma ha generato molti contenziosi, ad esempio, in materia di trasferimento di azienda e rischia di generarne in quantità anche in tema di trust, un argomento certamente non scevro da complessità interpretative.

Recependo commenti che anche il nostro Studio ha svolto durante la consultazione pubblica, la versione finale della Circolare contiene il **riconoscimento che i trust che hanno già versato l’imposta di successione e donazione all’atto del vincolo di destinazione sulla base della precedente interpretazione dell’Agenzia, sono esonerati dal pagamento al momento della devoluzione del bene al beneficiario**. Tuttavia, tale esonero è riconosciuto solo se il bene ed il beneficiario sono rimasti gli stessi. Tale conclusione appare in molti casi poco comprensibile; si pensi, ad esempio, al caso del bene vincolato e poi liquidato dal *trustee* per acquistarne un altro, magari della medesima natura (si pensi ad un portafoglio titoli, che difficilmente potrà restare identico per tutta la durata di un trust). Un semplice distinguo tra beni fungibili ed infungibili avrebbe già fornito un elemento di chiarezza. Il riconoscimento della possibilità di scomputare le imposte già pagate in origine da quelle dovute in sede di devoluzione, presente in Circolare, potrebbe non essere sufficiente ad evitare futuri contenziosi.

Sembra continuare a sussistere una disparità di trattamento tra i beneficiari di trust opachi ed i beneficiari di trust trasparenti. I primi ricevono di norma i frutti del patrimonio in sede di devoluzione come parte incrementale del patrimonio originario e subiranno quindi l’imposizione indiretta. Per i secondi, i frutti sono di norma loro imputati come reddito proprio durante la vita del trust trasparente, e dunque dovrebbero essere soggetti solo ad imposta sul reddito (nel primo caso dovuta dal trust opaco). A parità

³ Vengono citate, tra le altre, le ordinanze 14 giugno 2021, n. 16688; 10 giugno 2021, n. 16372; 20 maggio 2021, nn. 13818 e 13819, e la sentenza 30 marzo 2021, n. 871.

Alert

Tax Review

di patrimonio iniziale, quindi, sembra prospettarsi nei due casi un diverso onere fiscale complessivo, che in alcuni casi potrebbe non avere una giustificazione in termini di capacità contributiva.

Resta infine senza soluzione, perché difficilmente risolvibile da un punto di vista tecnico, il problema dell'**incertezza che avranno i disponenti circa il regime fiscale che sarà applicato alla devoluzione del patrimonio del trust, spesso programmata molti anni dopo la costituzione del trust**. Solo la stabilità della normativa potrebbe ovviare a questo problema, ma anche questo è campo incerto.

CONCLUSIONI

La Circolare apporta certamente un contributo interpretativo importante; purtroppo, lascia aperte questioni applicative rilevanti. Non essendo vincolante per i contribuenti, potrà verificarsi un incremento dei contenziosi, anche su questioni alla quali per ragioni di spazio non è stato possibile fare qui cenno.

26.10.2022

Claudio Giordano, Partner

E: c.giordano@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Matteo Musco, Associate

E: m.musco@nmlex.it

T.: +39 06 695181

Alice Cogliati Dezza, Counsel

E: a.cogliatidezza@nmlex.it

T.: +39 06 695181